

L'OPINIONE

BILANCIO

Bilanci di liquidazione rimosse le criticità

di Raffaele Marcello | 18 FEBBRAIO 2025

La revisione del Principio contabile OIC 5 introduce importanti novità nella gestione dei bilanci di liquidazione, trasformandoli in strumenti di rendicontazione più chiari e aderenti alla realtà operativa delle imprese in fase di scioglimento. Il criterio di valutazione al valore di realizzo prospettico, di difficile determinazione, è stato sostituito da approcci più semplici, prudenziali e facilmente applicabili. Questa evoluzione migliora la trasparenza e l'applicabilità delle regole contabili nel contesto liquidatorio.

La fase di **liquidazione** di una società rappresenta il passaggio da una prospettiva di continuità aziendale (*going concern*) a una prospettiva di estinzione. Il capitale investito non è più destinato alla produzione di reddito, ma diventa un insieme di beni da alienare nel minor tempo possibile.

L'OIC 5 attualmente in vigore, concepisce il **bilancio di liquidazione** come un documento tecnico-contabile destinato a misurare il valore ritraibile dalla cessione del patrimonio aziendale, una volta estinti i debiti e tutte le altre passività gravanti sull'impresa, cioè il "capitale di liquidazione". Ciò ha comportato l'adozione di **criteri valutativi coerenti con la funzione prognostica del bilancio di liquidazione**, come il valore di realizzo per le attività (anche se superiore a quello contabile) e il valore di estinzione per le passività, oltre alla rilevazione di un fondo destinato a coprire la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).

Tuttavia, le rilevazioni empiriche effettuate nel corso del processo di revisione del principio hanno evidenziato alcune **difficoltà applicative**. Ad esempio, il criterio del valore di realizzo per le attività, specialmente nei casi in cui superi il valore contabile, risulta scarsamente applicato per motivi di prudenza e responsabilità da parte dei liquidatori. Anche la stima dei fondi per costi e oneri della liquidazione presenta criticità, date le incertezze connesse alla durata del processo liquidatorio.

Un nuovo approccio per il bilancio di liquidazione

La revisione è stata avviata in seguito a **modifiche legislative** in materia di bilancio e all'entrata in vigore dell'OIC 11, che ha sospeso alcune disposizioni precedenti dell'OIC 5 relative alle valutazioni in assenza del postulato del *going concern*. Lo scopo, pertanto, è quello di individuare e affrontare gli aspetti più critici dell'attuale Principio contabile, adottando un approccio più prudenziale e ampliandone l'applicabilità operativa.

La **bozza** di Principio contabile rivisitato prevede che:

- le poste dell'attivo, come immobilizzazioni (materiali e immateriali), rimanenze, partecipazioni, titoli, ecc. sono valutate al minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di prudenza;
- i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;
- le poste del passivo, indipendentemente dalla natura commerciale o finanziaria del debito, sono stimate al valore di presumibile estinzione;

- ai fondi rischi e oneri sono adesso iscrivibili solo passività caratterizzate dai requisiti della certezza e dell'attendibilità, in quanto accantonamenti per oneri relativi a un'obbligazione non evitabile dalla società;
- gli ammortamenti cessano completamente, perché in liquidazione le immobilizzazioni devono essere valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo.

Nuovi schemi di bilancio

Al fine di rendere il bilancio di liquidazione più aderente alla sua funzione sono stati previsti nuovi schemi in cui la **classificazione delle voci dell'attivo** è effettuata esclusivamente per natura. Viene meno la distinzione tra capitale immobilizzato e circolante, caratteristica delle imprese in continuità operativa.

Nel **conto economico**, alcune voci di bilancio sono specificamente destinate ad accogliere i componenti di reddito, sia positivi che negativi, derivanti dalla dismissione delle attività:

- **A6: Proventi della procedura liquidatoria.** La voce include le plusvalenze derivanti dalla cessione di attività materiali e immateriali;
- **B15: Oneri della procedura liquidatoria.** La voce include le minusvalenze da cessione di attività e altri costi della liquidazione.

In un'ottica di semplificazione, le piccole e micro-imprese potranno continuare a utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.

Migliore informativa in nota integrativa

Sul fronte dell'informativa, la **nota integrativa** conterrà le previsioni circa l'esito della procedura liquidatoria, con indicazioni da parte dei liquidatori sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

Questa revisione dell'OIC 5 rappresenta un passo avanti nella standardizzazione della prassi contabile per le imprese in liquidazione, garantendo maggiore trasparenza e aderenza alle reali condizioni operative.